



CONFINDUSTRIA BERGAMO

LAVORO E PREVIDENZA

Circolare

n° 2017/162

14 marzo 2017

Incentivo Occupazione Giovani per l'anno 2017: istruzioni INPS

Scadenze

Opportunità

Sanzioni

Allegati

circinps40_2017.pdf
all1circinps40_20...
all2circinps40_2...
all3circ40_2017.pdf
Nota_occ_giov.pdf

L'inps con circolare n. 40 del 28/02/2017 ha fornito le prime indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo Occupazione Giovani di cui al D.D. n. 394 del 2 dicembre 2016 (Circolare Confindustria Bergamo n. 2017/91). Si allega nota illustrativa.

L'incentivo, introdotto con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro, è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie messe a disposizione e pari a euro 200.000.000,00, nell'ambito del territorio nazionale.

L'INPS è competente della completa gestione dell'incentivo.

Destinatari

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, giovani che si registrano al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani".

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti **NEET**, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione e che risultano essere disoccupati ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015.

Rapporti incentivati

L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale:

- a tempo determinato - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o superiore a sei mesi,
- a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione,
- con contratto di apprendistato professionalizzante.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio.

L'INPS precisa che, in favore dello stesso lavoratore, l'agevolazione può essere riconosciuta per un solo rapporto di lavoro (pertanto, una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro).

Tuttavia nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, può essere rilasciata una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato.

Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del **28 febbraio 2019** e pertanto l'ultimo mese in cui si potrà fruire dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2019.

Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari - per i rapporti a tempo determinato - ad euro 335,83 (euro 4.030,00/12), mentre per i rapporti a tempo indeterminato la soglia massima di incentivo conguagliabile è pari ad euro 671,66 (euro 8.060,00/12).

Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, dette soglie devono essere riproporzionate, assumendo a riferimento - per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo - la misura di euro 11,04 (euro 4.030,00/365 gg) per i rapporti a tempo determinato e di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per i rapporti a tempo indeterminato.

La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell'anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 4.030,00 per i rapporti a termine e ad euro 8.060,00 per i rapporti a tempo indeterminato.

In merito ai rapporti di apprendistato professionalizzante, l'INPS osserva che l'importo massimo complessivo del beneficio corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a dodici mesi. Se, invece, la durata del periodo formativo inizialmente concordata è inferiore a dodici mesi, l'incentivo massimo riconoscibile deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettivo decorso della formazione.

Il suddetto esonero, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

- dei premi e i contributi dovuti all'INAIL,
- del contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.2120 cc" ovvero i versamenti al Fondo di Tesoreria ;
- del contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi, Fondo di solidarietà residuale e Fondo di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 148/2015;
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
- il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.

L'Inps precisa, inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS (previsto dall'articolo 3, comma 15, della legge 297/1982), in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'agevolazione. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo di euro 4.030,00 ovvero di euro 8.060,00, dalla fruizione dell'esonero contributivo.

In caso di applicazione delle misure compensative previste a favore delle imprese che conferiscono il TFR ai Fondi pensione e/o al Fondo di Tesoreria, o provvedono all'erogazione della Qu.I.R. in busta paga (esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, e, per i dirigenti industriali, dello 0,40% ed esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti nella misura di 0,28 punti percentuali), l'agevolazione è calcolata sulla contribuzione previdenziale dovuta al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Nei casi di stabilizzazione dei rapporti a termine entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la riguardante la restituzione del contributo addizionale del 1,40% previsto per i contratti a tempo determinato.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

L'incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 e ai principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" - o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Più in particolare il bonus può essere fruito oltre i limiti del regime "de minimis" solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto al Reg. (UE) n. 651/2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti "de minimis" qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Diversamente, per l'assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell'incentivo anche oltre i limiti del regime degli aiuti "de minimis", è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell'incremento occupazionale netto, il rispetto in capo al lavoratore, alternativamente, di una delle sotto elencate condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (ai sensi del D.M. 20 marzo 2013);
- b) non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat ed appartenere al genere sottorappresentato (ai sensi del D.M. 20 marzo 2013).

Cumulabilità con altri incentivi

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto.

Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione, il D.D. n. 394/2016 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza.

Il datore di lavoro, deve inoltrare all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "OCC.GIOV.", disponibile all'interno dell'applicazione "DIResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it.

Il modulo telematico di richiesta dell'incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della circolare Inps n. 40/2017. Sarà dato atto della possibilità di inviare le istanze mediante pubblicazione di apposito messaggio da parte dell'Istituto.

Generalmente, entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, l'INPS consulterà gli archivi informatici dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l'incentivo sia registrato al "Programma Garanzia giovani" e sia profilato; poi calcolerà l'importo dell'incentivo spettante, verificherà la disponibilità residua della risorsa e informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all'interno del medesimo modulo - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida per 30 giorni decorrenti dalla data di elaborazione, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nell'ipotesi in cui il giovane sia registrato al Programma "Garanzia Giovani", ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l'INPS sospenderà l'iter di definizione dell'istanza di prenotazione dell'incentivo; l'istanza che dovesse essere inizialmente rigettata per mancata profilazione del giovane rimarrà valida per 30 giorni; se entro tale termine il giovane verrà profilato, l'istanza verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo – entro sette giorni di calendario dall'elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto, il datore di lavoro, inoltre, dovrà comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

L'incentivo sarà autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all'invio ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico – pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Fruizione dell'incentivo da parte dei datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens

Il datore di lavoro la cui istanza di conferma verrà accolta riceverà l'indicazione – all'interno dello stesso modulo di conferma dell'istanza – della misura massima complessiva dell'incentivo spettante che dovrà essere fruito durante la vigenza del rapporto nel caso di assunzioni a termine e nel caso di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi, mentre, nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, la fruizione dovrà essere effettuata in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive UniEmens.

A tal fine i datori di lavoro autorizzati esporranno il beneficio, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, nell'elemento <TipoIncentivo> con il codice OCGI (in caso di rispetto del *de minimis*) oppure D394 (in caso superamento di limiti del *de minimis*). Nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e maggio 2017.

Nell'ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile (di euro 335,83 nel caso di rapporti a tempo determinato o di euro 671,66 per i rapporti a tempo indeterminato), l'eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile.

L'esposizione dell'agevolazione residua nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all'interno di <CausaleACredito>, il codice L706 (in caso di rispetto del *de minimis*) oppure L708 (in caso superamento di limiti del *de minimis*).

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno nell'elemento <CausaleADebito> il codice M314 (in caso di rispetto del *de minimis*) oppure M315 (in caso superamento di limiti del *de minimis*).